

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 1978

concernente l'applicazione provvisoria a Tuvalu, dopo l'accessione all'indipendenza, del regime previsto dalla decisione 76/568/CEE

(78/827/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 78/465/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che, in virtù della disposizione sopra citata della decisione 76/568/CEE, il regime previsto da quest'ultima potrà continuare ad essere applicato provvisoriamente, alle condizioni fissate dal Consiglio, ai paesi e territori che accedano all'indipendenza;

considerando che Tuvalu di cui all'allegato I, che contiene un elenco dei paesi e territori contemplati dalla suddetta decisione, è diventato indipendente il 1° ottobre 1978;

considerando che occorre decidere di continuare ad applicare, a titolo provvisorio, a tale Stato, il regime previsto dalla suddetta decisione e fissarne le condizioni, con riserva di un ricorso all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 56 della decisione stessa;

considerando che la convenzione ACP-CEE di Lomé è aperta, in base alla procedura prevista dall'articolo 89, all'accessione di un paese o territorio contemplato nella quarta parte del trattato e che abbia raggiunto l'indipendenza; che tale accessione può avvenire unicamente in seguito a richiesta dello Stato interessato e all'approvazione del consiglio dei ministri ACP-CEE;

considerando che Tuvalu ha presentato una richiesta di accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé;

considerando che occorre limitare nel tempo l'applicazione provvisoria della decisione 76/568/CEE nei confronti di questo Stato;

considerando che, per evitare ogni soluzione di continuità nelle decisioni di finanziamento a favore di Tuvalu tra la sua accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé e l'entrata in vigore della decisione che adatta gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo che il Consiglio adotterà in appli-

cazione dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità firmato l'11 luglio del 1975, occorre permettere a Tuvalu di continuare a beneficiare, fino all'entrata in vigore della suddetta decisione, delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica della decisione 76/568/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

Il regime previsto dalla decisione 76/568/CEE resta applicabile provvisoriamente a Tuvalu finché accederà alla convenzione ACP-CEE di Lomé, ma non oltre il 30 settembre 1979.

Tuttavia Tuvalu continua a beneficiare delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica della suddetta decisione fino all'entrata in vigore della decisione che adatta gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo che il Consiglio adotterà in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità firmato l'11 luglio 1975.

Articolo 2

I problemi relativi all'applicazione della decisione 76/568/CEE a Tuvalu dopo l'accessione all'indipendenza vengono trattati, se necessario, mediante rapporto diretto tra le autorità competenti di questo Stato e della Comunità.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1978.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. OFFERGELD

(1) GU n. L 176 del 1° 7. 1976, pag. 8.

(2) GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 39.